



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/gdia

Roma, 22 giugno 2026

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di RIMINI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 35/2026 _ Quesiti in tema di subentro a collega deceduto

L'Ordine ha formulato alcuni quesiti in relazione ai confini dell'attività consentita nell'ambito della sussidiarietà nella gestione temporanea dello studio conseguente al decesso di un iscritto all'albo da parte di altro collega. In particolare, l'Ordine richiede chiarimenti in merito alla durata della gestione temporanea nonché al rapporto con i dipendenti e con i fornitori dell'iscritto deceduto.

Fermo restando che risulta precluso al Consiglio nazionale fornire in via preventiva ai richiedenti l'interpretazione di norme del codice deontologico in quanto tale attività, che non rientra nelle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento professionale, potrebbe interferire con quella attribuita dalla legge (D.L. n. 138/2011, conv. L. n. 148/2011 e D.P.R. n. 137/2012) ai Consigli di Disciplina che in materia godono di autonomia decisionale, possono svolgersi le seguenti considerazioni generali.

In via preliminare, appare opportuno richiamare la normativa in materia. Il dovere di sussidiarietà è previsto in via generale dall'art. 14 del Codice deontologico, il quale prevede al comma 1 che: *"Costituisce assistenza reciproca anche la disponibilità del professionista alle sostituzioni nella conduzione e/o gestione dello studio di altro collega, che ne faccia richiesta all'Ordine, per temporaneo impedimento dovuto a ragioni di salute, maternità, paternità, affido ovvero oggettiva difficoltà"*; con riferimento all'ipotesi di decesso dell'iscritto soccorre invece l'art. 15, commi 6, 7 e 8 del Codice deontologico secondo cui: *"6. In caso di decesso di un collega, il professionista, chiamato a sostituirlo nella temporanea gestione dello studio dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, ha l'obbligo di accettare l'incarico, salvo giustificato impedimento o altro giustificato motivo. 7. Il successore deve agire con particolare diligenza, avendo riguardo agli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del collega deceduto. 8. In presenza di pratiche iniziate dal collega deceduto e continuate dal successore, la liquidazione dei rispettivi compensi spettanti ai due professionisti avviene, nei casi dubbi o in quelli di rilevante interesse economico, previo parere del Consiglio dell'Ordine"*.

Da tali precetti si può ricavare che la gestione temporanea dello studio di un collega deceduto da parte di altro collega: *i.* costituisce manifestazione del principio di assistenza reciproca tra colleghi, *ii.*

risulta obbligatoria per il collega individuato dall'Ordine quale 'subentrante', salvo giustificato motivo e *iii*, deve avvenire per un arco temporale temporaneo e con particolare diligenza, tenendo in considerazione gli interessi degli eredi, dei clienti e dei collaboratori del deceduto.

Le dette norme non si occupano di regolare aspetti specifici e/o pratici di tale attività, come l'organizzazione delle attività o la sorte dei rapporti con dipendenti e/o fornitori, lasciandoli di conseguenza alle valutazioni del subentrante che dovranno tenere in considerazione le finalità deontologiche sottese al subentro. Fermo restando che non v'è una regolamentazione specifica, per una corretta gestione temporanea dello studio che tenga conto degli interessi dei clienti, dei collaboratori e degli eredi del collega deceduto possono fornirsi i seguenti suggerimenti, i quali valgono nel caso in cui il professionista deceduto sia titolare di uno studio individuale (e non nei casi in cui questo sia socio di una STP o associato di una associazione professionale).

In primo luogo, se da un lato le norme conferenti non indicano espressamente l'arco temporale dell'attività del subentrante, l'uso dell'aggettivo 'temporaneo' fa ritenere che la gestione del subentrante all'iscritto deceduto debba essere limitata nel tempo e debba svolgersi con riguardo alle sole attività da compiersi nel breve termine. In tale ottica, appare opportuno che il subentrante, insieme ai collaboratori o dipendenti dell'iscritto deceduto, esegua una ricognizione delle attività professionali la cui scadenza è ravvicinata, in modo da avvisare con tempestività i clienti dello studio.

Questi ultimi, infatti, devono essere messi a conoscenza dell'attività da compiersi, in modo da poter decidere se conferire il relativo mandato al subentrante, il quale così potrà procedere con l'esecuzione delle attività a scadenza per conto della parte assistita, oppure se conferirlo ad altro professionista.

Successivamente alla ricognizione delle attività da compiersi nel breve periodo e all'informativa nei confronti dei clienti, il subentrante dovrà anche effettuare un accertamento in merito agli eventuali crediti e debiti contratti dallo studio, in modo da poter notificare di ciò i chiamati all'eredità. Infatti, questi, qualora divenissero eredi dell'iscritto deceduto, a titolo meramente esemplificativo: i) avranno diritto di ricevere gli eventuali crediti derivanti dall'attività del *de cuius*, siano essi compensi relativi a pratiche già definite ovvero a pratiche da questo iniziate e proseguite dal subentrante; ii) avranno il dovere di rispondere degli eventuali debiti del *de cuius*.

Eguale dovrà fare in merito ai rapporti di collaborazione e/o di lavoro, nonché con i fornitori. In relazione a questi rapporti si osserva che la scelta in merito alla loro continuazione con il subentrante dipenderà dalle valutazioni che farà il subentrante medesimo all'esito della ricognizione delle attività da compiersi e ai mandati eventualmente ricevuti dai clienti.

Ultimate le attività da compiersi nel breve termine per le quali il subentrante avrà ricevuto il mandato da parte dei clienti, l'incarico di gestione temporanea dello studio dovrà ritenersi compiuto. All'esito appare poi opportuno che il subentrante relazioni l'Ordine e gli eredi in merito a quanto posto in essere.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente
Elbano de Nuccio